



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 111

DEL 07/05/2010

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni ricadenti nel Parco extraurbano "Costa di Carro" – Scicli con l'Azienda FF.DD.R.S.. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.

L'anno duemiladieci addì sette del mese di maggio alle ore 9,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Matteo Gentile - Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli -
Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 07 del 03/05/2010, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere espresso dal Segretario Comunale;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 07 del 03/05/2010 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano
f.to (Avv. Matteo Gentile)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08/05/2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 07/05/10

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.



COMUNE DI SCICLI (Provincia di Ragusa)



SERVIZIO SEGRETERIA

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

N° 07

DEL 03/05/2010

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni ricadenti nel Parco extraurbano "Costa di Carro" – Scicli con l'Azienda FF.DD.R.S.. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la determinazione del Capo VII Settore LL.PP., Ing. Salvatore Calvo, n° 144 del 23/06/2009 di approvazione della contabilità finale del Progetto esecutivo di "Recupero ambientale Costa di Carro";

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, al fine di preservare l'Ambiente eco-naturale del Parco di Costa di Carro e di renderlo fruibile al pubblico, intende affidare la gestione dei terreni ricadenti nel suddetto Parco all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana la quale fra i propri compiti principali, prevede la gestione di terreni di interesse naturalistico di proprietà di Enti Locali, dietro stipula di apposita convenzione;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito;

Per quanto sopra, al fine di concretizzare la volontà della Giunta Comunale, propone l'adozione della presente deliberazione:

4. Di affidare la gestione dei terreni ricadenti nel Parco extraurbano "Costa di Carro" – Scicli, mediante apposita convenzione, all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana (*Azienda FF.DD.R.S.*).
5. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione il cui schema allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Di demandare al Segretario Comunale ogni provvedimento inerente e consequenziale scaturente dal presente atto.
7. Di trasmettere copia della presente agli uffici interessati.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere.

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
PALERMO

Atto di Convenzione per l'affidamento in gestione di terreni di proprietà di Enti locali, o di altri enti pubblici.

TRA

Il Comune di SCICLI C.F. 00 080 070 881 rappresentato dal sindaco nella persona del Sig. Giovanni Venticinque nato a Scicli il 20/11/1951 domiciliato per la carica in Via Francesco Mormino Penna n° 2

E

L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, con sede legale in Palermo, via Libertà n° 97, C.F.80012000826, rappresentata dal Dr. Antonino De Marco nato a Casteltermini (AG) il 25.05.1958 domiciliato per la carica in Ragusa Viale Europa N. 149,

PREMESSO

- che nell'ambito degli interventi di cui al Titolo I – norme sulla Forestazione – della L.R. 16/96, l'art. 14 lettera "b" prevede tra le attività complementari dell'Amministrazione forestale, in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni di interesse naturalistico di proprietà di Enti locali, dietro stipula di apposita convenzione;
- che con Delibera della Giunta Comunale n° _____ del _____ pervenuta in data _____ il Comune di Scicli ha manifestato la volontà di voler affidare in gestione i terreni ricadenti nel Parco extraurbano "Costa di Carro" in territorio di Scicli (RG) all'Azienda FF.DD.R.S.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata Azienda e il Comune di Scicli di seguito denominato Ente proprietario.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto appresso:

ART. 1

L'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 14 lettera "b" della L.R. 16/96, affida in gestione all'Azienda i terreni ricadenti nel Parco extraurbano "Costa di Carro" in territorio di Scicli (RG) appresso più esattamente descritto e precisato, affinché l'Azienda stessa lo gestisca e lo amministri con i criteri di tutela e di conduzione tecnico-contabili propri della gestione delle Foreste Demaniali.

ART. 2

La gestione che viene assunta dall'Azienda riguarda i terreni delimitati in linea indicativa dall'annessa cartina I.G.M. 1:25.000 estesi complessivamente ettari 13,5 circa, catastati al Catasto Terreni del Comune di Scicli come segue:

Foglio	Particella	Superficie (mq)
134	1813	560
134	1848	1360
134	760	26720
134	761	22650
134	2494 ex 2396	30756
134	2496 ex 1137	6318
134	1127	1223
134	556	11375
134	2508 ex 752	132
134	410	960
134	2504 ex 487	65
134	1814	420
134	1883	1200
134	1884	480
134	2032	5100
134	2498 ex 238	750
134	236	7140
134	2500 ex 1946	60
134	762	7520
134	1613	650
134	529	1580
134	530	1760
134	2510 ex 1612	61
134	2506 ex 481	4359

ART. 3

L'affidamento in gestione del compendio dei terreni è subordinato all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 4

L'Ente proprietario dichiara e garantisce che sulla zona da consegnare non gravano diritti di terzi, né di uso civico che non impediscono la piena disponibilità del bene e la libera esplicazione delle attività relative alla gestione affidata con il presente atto".

La consegna del bene avverrà entro la data del 31.05.2010; il ritardo nella consegna per oltre sessanta giorni a decorre da tale data faculta l'Azienda a risolvere la convenzione con semplice comunicazione e senza necessità di preavviso; il ritardo di centoventi giorni dalla data fissata per la consegna comporta la risoluzione di diritto della convenzione, senza necessità di comunicazione.

ART. 5

L'Azienda si impegna a gestire il bene di cui alla presente Convenzione, attuandone la gestione e l'Amministrazione nel rispetto della specifiche norme forestali e di tutela ambientale in vigore, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi selvicolturali idonei, mirati anche alla conservazione e fruizione dello stesso.

ART. 5 bis

In aggiunta a quanto previsto in generale nel precedente articolo 5, l'affidamento è finalizzato ai seguenti obiettivi particolari, legati alla specifica natura ed ubicazione del bene ed alle sue concrete caratteristiche:

1. SALVAGUARDIA AMBIENTALE
2. TUTELA DEL PAESAGGIO INCONTAMINATO E DELLA BIODIVERSITA'
3. PRESERVAZIONE DELLA PALMA NANA
4. EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

ART. 6

Nessun onere graverà sull'Azienda salvo quello delle spese occorrenti per la gestione, ai sensi del comma 6° dell'art. 14 della L.R. 16/96.

In particolare nessun indennizzo spetterà all'Ente proprietario per il trasferimento all'Azienda del possesso del bene.

L'Azienda per la realizzazione degli interventi utilizzerà le risorse disponibili negli specifici capitoli inseriti nel Bilancio Regionale.

Sono a carico dell'Ente proprietario tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal titolo di proprietà, mentre alcun corrispettivo dovrà essere versato dal medesimo Ente all'Azienda per la gestione svolta.

ART. 7

La durata della convenzione viene stabilita in anni 20 (Venti) correnti dalla data di stipula del presente atto.

La convenzione si rinnova per eguale periodo ove nessuna delle parti dia disdetta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza.

E' facoltà dell'Azienda, in qualsiasi momento della durata della convenzione, risolvere la medesima, dandone preavviso con le modalità di cui al precedente comma e fissando la risoluzione con decorrenza del centoventunesimo giorno successivo alla ricezione della disdetta, ove ragioni connesse alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la gestione, o al costo della medesima, od alla insufficienza del proprio organico, o ad altre esigenze legate al proprio funzionamento, rendessero, a suo insindacabile giudizio, impossibile o eccessivamente difficoltosa la prosecuzione della gestione.

ART. 8

Sono di pertinenza dell'Azienda, e le appartengono, tutti i proventi ed i prodotti ricavati dal bene affidato.

ART. 9

Il Comune si impegna per tutto il periodo della Convenzione, a non apportare variazioni nella pianificazione del proprio territorio, modificando la destinazione d'uso delle aree affidate.

L'Azienda si impegna a porre in essere gli interventi con i criteri ed i fini di cui al contenuto del precedente art. 5, fermo restando i tempi tecnici necessari alla loro realizzazione.

ART. 10

L'Azienda curerà la gestione del bene in oggetto, nell'osservanza delle linee programmatiche annualmente elaborate dalla stessa.

Ove, per le finalità di cui all'art. 13 della l.r. n° 16/96, l'Azienda proceda alla redazione di un Inventario Forestale Regionale od altro strumento conoscitivo di base, anche il complesso dei terreni in questione sarà interessato da tali rilievi.

ART. 11

L'Azienda utilizzerà il bene affidatole con le modalità di cui alla presente convenzione, ed in adempimento e nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 14 della L.R. 6/4/96 in qualità di concessionaria dei beni. Alla scadenza della convenzione, e nel caso di anticipata risoluzione di cui al terzo comma dell'art. 7, il bene verrà riconsegnato all'Ente proprietario, che ne riacquisterà la piena disponibilità.

Dalla riconsegna si redigerà apposito verbale.

Se l'Ente proprietario non si presenti, benché invitato per iscritto, alla data fissata per la riconsegna del bene, l'Azienda redigerà egualmente il verbale dando atto delle circostanze, e provvederà successivamente ad inviarlo all'Ente proprietario.

Dalla data di tale comunicazione l'Azienda dismette il possesso e cessa l'attività di gestione.

ART. 12

Salva la risoluzione regolata dall'art. 4, l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, 5bis, 9 e 10 consentirà la risoluzione ad istanza della parte adempiente, previa diffida ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine non eccedente 90 giorni, quando l'inadempimento sia tale da impedire o vanificare le finalità che improntano le clausole di cui agli articoli stessi. La risoluzione si verificherà con la semplice comunicazione del perdurare dell'inadempimento.

ART. 13

Sarà prerogativa dell'Ente proprietario esercitare una proficua azione di collaborazione, proponendo o segnalando eventuali elementi migliorativi in ordine all'attività gestionale attuata dall'Amministrazione forestale.

Allo scadere di ogni biennio, l'Azienda provvederà ad indire apposita conferenza di servizio con funzione partecipata e propositiva per l'Ente proprietario, nella quale verranno illustrate il complesso delle attività svolte, nonché gli eventuali obiettivi conseguiti nel periodo a riferimento.

ART. 14

Rimane convenuto tra i contraenti che l'Ente proprietario non risponde, rimanendone esonerato, di eventuali danni derivanti dalle attività esercitate e svolte dall'Azienda in esecuzione a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Si stabilisce altresì che l'Azienda rimane sollevata da qualsiasi danno arrecato al patrimonio, conseguentemente ad eventi calamitosi indipendenti dalla propria volontà quali incendi, atti vandalici etc..

ART. 15

Resta salva la più ampia facoltà dell'Ente proprietario di avviare ogni utile proposta nel quadro di una costruttiva collaborazione favorendo ogni iniziativa, nel campo dell'educazione scolastica e della diffusione della conoscenza del Parco fra la cittadinanza, rilasciando le eventuali occorrenti licenze.

L'Azienda potrà autorizzare autonomamente e secondo il proprio apprezzamento, visite, escursioni, manifestazioni di propaganda forestale, e consimili manifestazioni ed attività volte alla fruizione del patrimonio naturalistico, purchè ne sussistano le condizioni di sicurezza e di salvaguardia.

Ogni utile collaborazione verrà, inoltre, instaurata tra il Comune e l'Azienda per la difesa dei luoghi dal fuoco nello spirito della normativa prevista dalla Legge 1/3/1975 n° 47 e successive, per gli interventi antincendio con squadre volontarie.

ART. 16

La Convenzione sarà registrata a cura e spese dell'Ente proprietario, a carico del quale graveranno le spese di bollo e qualunque altro onere derivante dall'applicazione del presente atto.